

SERVIZIO STATUTO E REGOLAMENTI

Decreto n. 1379 Regolamento per le modalità di esercizio del mandato dei Rappresentanti per la Sicurezza.

Prot. n. 34259 Titolo I - Classe 3

IL RETTORE

- Visto l'art. 9 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova;
- Visto l'art. 19 del D. Lgs 626/94 e il D.I. 363/98 ;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'8 aprile 2003 che approva il "Regolamento per le modalità di esercizio del mandato dei Rappresentanti per la Sicurezza";

DECRETA

Viene emanato il "Regolamento per le modalità di esercizio del mandato dei Rappresentanti per la Sicurezza" ed entra in vigore a partire dalla data del presente decreto.

Padova, 29 luglio 2003

IL RETTORE
Vincenzo Milanese

REGOLAMENTO PER LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL MANDATO DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA

Premessa

Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del mandato dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, d'ora in poi denominati R.L.S.

Art. 1 Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza.

- Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19 del d.lgs 626/94, gli R.L.S. costituiscono, nel loro insieme, una rappresentanza che opera in forma collegiale, che ha come soggetti e categorie di riferimento: il personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'università, anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, gli assegnisti, i collaboratori di ricerca a tempo determinato ed in generale chiunque frequentato autorizzato laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione.
- I nominativi degli R.L.S. vengono comunicati a tutti i Responsabili delle Unità Produttive ed a tutti i lavoratori. I nominativi dei lavoratori eletti in qualità di R.S.L. vengono comunicati dall'Amministrazione ai Responsabili delle strutture presso cui prestano servizio, nonché, per il necessario raccordo informativo, agli R.L.S. in carica.
- Gli R.L.S. hanno un mandato triennale; sono rieleggibili e restano in carica fino all'insediamento dei nuovi R.L.S.

Art. 2 Attribuzioni degli R.L.S.

Le attribuzioni degli R.L.S. sono quelle previste: dall'art. 19 del D. Lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni; da quanto stabilito nelle "disposizioni per l'applicazione nell'Università di Padova del D.Lgs 626/94 e dal D.I. 363/98". Per quanto riguarda il personale tecnico amministrativo si fa, inoltre, riferimento ai contratti di primo e secondo livello in vigore.

Nell'esclusivo ambito degli obiettivi fissati dal D.Lgs 626/94 e dal D.I. 363/98, in particolare:

- Deve essere garantito il diritto di accedere ai luoghi di lavoro, previa comunicazione al Responsabile della Struttura e nel rispetto delle esigenze funzionali delle Strutture, per assumere dai lavoratori, dai preposti e dai dirigenti tutte le informazioni attinenti alle attività ivi svolte, alle misure di prevenzione e sicurezza adottate, all'attività di formazione e informazione predisposta.
- Gli R.L.S. vengono invitati dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione a partecipare insieme al Medico Competente alle visite periodiche nei luoghi di lavoro previste dalla normativa vigente. Debbono inoltre essere informati sull'esito dei sopralluoghi che vengono effettuati nelle varie strutture di Ateneo.
- L'Amministrazione deve rendere possibile, anche a mezzo di un apposito documento personale, il riconoscimento dei singoli R.L.S e deve predisporre un codice SIRIO specifico per le uscite di servizio.
- Gli R.L.S debbono essere consultati nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa che abbia come oggetto le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, nonché per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza che devono essere illustrati alla prima riunione periodica utile di cui al successivo Art.7.
- L'Amministrazione e le parti sindacali, si impegnano, inoltre, a far pervenire periodicamente agli R.L.S le informazioni che coinvolgono la sicurezza, i programmi di formazione del personale e l'attuazione delle misure in materia di igiene e sicurezza.
- Il datore di lavoro si impegna a far pervenire tempestivamente agli R.L.S le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza e dalle autorità competenti in materia di salute, sicurezza, prevenzione ed igiene.

- Alle specifiche richieste inoltrate in forma scritta dagli R.L.S, il datore di lavoro è tenuto a rispondere il più sollecitamente possibile, e comunque non oltre i 30 giorni.
- Gli R.L.S hanno diritto di accesso al documento di valutazione del rischio, al registro degli infortuni sul lavoro, nonché alla documentazione relativa alle situazioni di esposizione ai rischi rilevanti.
- Gli R.L.S. possono promuovere e partecipare all'opera di sensibilizzazione dei lavoratori al "sistema sicurezza", contribuendo a diffondere quanto ritenuto utile circa la sicurezza, la salute, la prevenzione e l'igiene sul lavoro in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione cui spetta l'onere della informazione e della formazione di tutti i lavoratori dell'Ateneo.

Art. 3 Obblighi degli R.L.S.

- Gli R.L.S. debbono avvertire per iscritto il datore di lavoro, nonché i Responsabili delle strutture interessate, dei rischi individuati nel corso delle visite ai luoghi di lavoro.
- Gli R.L.S. debbono collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, con il datore di lavoro, e con i servizi competenti in materia di sicurezza, prevenzione, protezione e igiene nei luoghi di lavoro, per il raggiungimento degli scopi previsti dalla normativa e di quanto stabilito dalle norme contrattuali.
- Gli R.L.S. sono tenuti a garantire il segreto in ordine ai processi lavorativi e ai programmi di ricerca di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del loro mandato. La pericolosità degli agenti chimici, fisici e biologici usati e/o prodotti nelle attività svolte non è coperta da segreto ai sensi di questo punto.
- Gli R.L.S. nell'esercizio del loro mandato sono tenuti a garantire discrezione e riservatezza sulle eventuali informazioni individuali di carattere riservato di cui venissero a conoscenza.

Art.4 Permessi retribuiti degli R.L.S.

- Per garantire l'effettivo esercizio delle attribuzioni proprie dei R.L.S. i permessi retribuiti durante l'orario di servizio a disposizione del personale tecnico amministrativo che ricopra tale carica ammontano ad 1.000 ore annue complessive.
In caso di necessità o per particolari esigenze documentate, tali ore possono essere svolte anche oltre l'orario di servizio. In tal caso possono essere considerate ore di lavoro straordinario sul monte ore dell'Ateneo.
- La ripartizione del monte ore complessivo tra i singoli rappresentanti è effettuata dagli R.L.S. stessi, secondo principi di necessità. Ai fini di una corretta programmazione dell'attività delle strutture presso le quali i R.L.S. prestano servizio, tale ripartizione sarà comunicata alle stesse ed all'Amministrazione entro 90 giorni dal decreto rettoriale di nomina e dovrà essere riconfermata durante il loro mandato all'inizio di ogni anno.
- Per le riunioni convocate dall'Amministrazione e per l'espletamento degli adempimenti di cui all'art.19, comma 1 del D. Lgs 626/94 lettere b, c, d, g, i, l, non viene utilizzato il monte ore di cui sopra a disposizione degli R.L.S.

Art. 5 Mezzi e strumenti per l'esercizio delle funzioni

- Al fine di consentire l'espletamento delle funzioni di rappresentanza unitaria l'Amministrazione mette a disposizione degli R.L.S. una sede appropriata.
- L'Amministrazione garantisce agli R.L.S. l'uso gratuito della posta interna, anche elettronica e di un sito web al fine di garantire la diffusione delle informazioni ai lavoratori relative alla salute, sicurezza, prevenzione ed igiene.
- L'Amministrazione fornisce agli R.L.S. le attrezzature, il materiale e quanto necessario all'espletamento delle loro funzioni. A tal fine l'Amministrazione garantisce le risorse finanziarie per:

1. **il rimborso delle spese documentate e sostenute dagli R.L.S. per gli spostamenti necessari all'espletamento dei propri compiti;**

2. coprire le spese di partecipazione a convegni e congressi, in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori nel rispetto del regolamento per le missioni;
3. il rimborso per l'acquisto materiale di cancelleria e di consumo collegato all'uso delle attrezzature in dotazione, e della sede;
4. coprire le spese per abbonamenti a periodici, per l'acquisto di monografie e in genere di ogni altro materiale documentale inerente la sicurezza e la prevenzione.

Art. 6 Formazione

- L'Amministrazione si fa carico di fornire agli R.L.S. una formazione non inferiore alle 40 ore annue e che dovrà almeno riguardare i seguenti argomenti:
 1. aggiornamenti normativi;
 2. evoluzione dei rischi esistenti;
 3. insorgenza di nuovi rischi;
 4. disponibilità di nuovi dispositivi di protezione.
 5. metodologie di comunicazione
- Gli R.L.S. possono: indicare le proprie necessità in materia di formazione, partecipare all'organizzazione di tali corsi od anche organizzarli in modo autonomo, previo consenso del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e coordinandosi con il Servizio Formazione.
- La formazione dei R.L.S. dà diritto a crediti formativi individuali secondo quanto previsto dal relativo regolamento.

Art 7 Riunione periodica per la prevenzione e la protezione dai rischi

- Il datore di lavoro indice due volte l'anno la riunione periodica per la prevenzione e la protezione dai rischi di cui all'Art.11 del D.Lgs 626/94, a cui partecipano anche gli R.L.S.
- Le riunioni periodiche devono essere convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e con ordine del giorno scritto. In ogni riunione deve essere redatto un verbale, che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la consultazione.

Art. 8 Garanzie e tutele degli R.L.S.

- Gli R.L.S. non possono subire alcun pregiudizio, discriminazione, pressione a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali, così come stabilito all'art 19 comma 4 del D.Lgs 626/94.
In particolare non ci deve essere pregiudizio per quanto riguarda il sistema valutativo, l'accesso alle risorse del salario accessorio, la partecipazione ai progetti incentivanti, la progressione orizzontale e verticale.